

Acquisti di carburante dal 2019 con fattura elettronica e senza scheda

A partire del 1° gennaio 2019, la certificazione degli obblighi relativi alle cessioni di **carburante** dovrà avvenire mediante **fattura elettronica**. Saranno incluse nei nuovi obblighi, oltre alle operazioni effettuate da imprese petrolifere, grossisti e intermediari, anche le vendite al dettaglio presso gli impianti stradali.

Alla luce di quanto descritto, è di tutta evidenza che i soggetti passivi IVA i quali acquistano carburante al dettaglio e intendono ricevere la fattura (imprescindibile ai fini della detrazione dell'imposta) dovranno comunicare i propri dati anagrafici e fiscali presso gli impianti stradali di distribuzione. Ciò consentirà di ricevere la fattura elettronica all'indirizzo telematico (PEC o codice destinatario: **M5UXCR1** per i clienti dello Studio).



Al fine di comunicare le informazioni rilevanti al distributore ed in particolar modo nei casi di chiusura dell'impianto, è possibile dotarsi del c.d. QR-code, elemento che consente alla controparte (benzinaio) di acquisire automaticamente, grazie ad un apposito lettore, i dati anagrafici, il numero di partita IVA e l'indirizzo telematico dell'acquirente.

Per chi ritenesse di utilizzare tale sistema contattare lo Studio.

Resta comunque possibile avvalersi di buoni carburante o carte carburante, per i quali – se qualificabili come buoni “monouso” – l'esigibilità dell'IVA si verifica al momento dell'emissione del buono.

In tutti i casi, per poter esercitare il diritto della detrazione dell'IVA e per dedurre il costo di acquisto ai fini delle imposte sui redditi, rimane fermo l'obbligo di effettuare il **pagamento mediante mezzi tracciabili**, come bonifici, assegni, carte di credito, carte di debito, carte prepagate.

Anche se l'agenzia delle Entrate ritiene «corretta la fattura elettronica priva degli estremi identificativi del veicolo (la **targa**), subordina, però, la deducibilità del costo del carburante, ai fini delle imposte sui redditi, all'indicazione di tali dati nella fattura».

Ai fini della deduzione del costo del carburante la targa va indicata nell'elemento informativo della e-fattura "AltriDatiGestionali" del macroblocco <DatiBeniServizi>.

Per i soggetti in regime **forfetario** la ricezione della fattura elettronica non è essenziale ai fini della determinazione del reddito (che viene determinato avvalendosi di un coefficiente di redditività) ma utile ai fini della documentazione delle fatture di acquisto oltre che all'obbligo di indicazione delle spese per autotrazione nel modello REDDITI.

Cordiali saluti